

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Lucca - Settore Supporto tecnico

Via Vallisneri, 6- 55100 - Lucca

N. Prot: Vedi segnatura informatica

cl.: **LU.01.11.16/3.17**

a mezzo: PEC

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed energia
Settore VIA/VAS
regionetoscana@postacert.toscana

Oggetto: [ID 2280] D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'ampliamento dell'impianto di messa in riserva e di recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in Loc. Zinepri, nel Comune di Galliciano (LU). Proponente: Ecoterre S.r.l. – **Contributo Istruttorio**

Riferimenti: Richiesta di contributi istruttori sulla documentazione integrativa e di chiarimento, prot. ARPAT n. 2025/0000712 del 07/01/2025.

Documentazione esaminata: Documentazione scaricata dal sito della Regione Toscana.

Premessa:

Con nota di cui al Prot. ARPAT 81451 del 15/10/2024, la Regione Toscana chiede al proponente di fornire una serie di integrazioni e chiarimenti. In particolare, per quanto riguarda gli argomenti di competenza di questa Agenzia viene chiesto di fornire *“le integrazioni ed i chiarimenti indicati nel contributo istruttorio di Arpat, con riferimento agli aspetti gestionali, al rumore, alla gestione delle acque meteoriche dilavanti, alle polveri.”*

Anche se non espressamente indicato, probabilmente a causa di un refuso, il contributo ARPAT inviato alla ditta chiedeva integrazioni anche rispetto alla gestione rifiuti. La ditta però ha completamente omesso ogni informazione circa questo argomento.

Non è quindi possibile esprimerci su questa matrice e si rinnovano le richieste già avanzate con il precedente contributo.

Matrice Rumore

Per la matrice rumore, viste la valutazione d'impatto acustico integrativa (VIAC) del 11.11.24 e lo “Studio preliminare ambientale Vegetazione e Habitat Piano di monitoraggio ambientale” (PMA) del 27.12.24 in riferimenti, di seguito si riporta la valutazione redatta dal TCA ARPAT.

Nella VIAC del 11.11.24:

- a) sono indicati due operatori alla conduzione dei mezzi, un impiegato amministrativo;
- b) è chiarito che le fonometrie riportate nella VIAC del 10.06.24 *“fanno riferimento esclusivamente al nuovo impianto”* in quanto *“al momento delle misurazioni il vecchio impianto non era più presente all'interno del sito”*; nella cartina allegata è indicato, in area centrale, un impianto fisso;

- c) è dichiarato che nelle fonometrie del 29.05.24 *“al fine di ricreare la peggior condizione acustica pertanto cautelativa dal punto di vista del rumore, le misure di rumore ambientale sono state eseguite mantenendo attive tutte le attrezzature riportate nella tabella a pag. 9 della Viac”*, si ricorda che nella VIAC del 10.06.24 esse erano indicate come le sorgenti di rumore dell'attività; è dichiarato che *“le misure di rumore ambientale comprendono anche l'aspetto relativo a rumore dei nastri trasportatori, lo scarico del pezzame che alimenta gli impianti e i mezzi, la movimentazione dei cumuli con la pala gommata”* e che *“per il carico dell'impianto veniva utilizzato l'escavatore cingolato”*:
- appare chiarita la richiesta del terzo punto del nostro c.i. sull'emissione di maggior impatto acustico della ditta;
 - non è stato risposto se le fonometrie furono svolte nelle condizioni di maggior impatto acustico ai recettori con riferimento, cioè, anche al residuo;
- d) sulla necessità di effettuare le valutazioni presso tutti i recettori interessati significativamente dal rumore dell'azienda (ad es. gli edifici a Ovest della ditta non considerati nella VIAC e visibili nella mappa di pag. 14), comprendendo le nuove aree di ampliamento, ecc., è dichiarato che:
- *“gli altri edifici a ovest della ditta, risultano essere molto distanti dal piazzale della ditta e oltretutto sono ubicati in prossimità della strada (Via Ludovica SP20), molto trafficata”*;
 - R1 (altre attività), R2 (fondi commerciali), R3 (altre attività) sono *“potenzialmente più esposti al rumore generato dalla attività nel suo complesso”*;
 - R2 non sono civili abitazioni, ma fondi commerciali attualmente dismessi;
 - *“una volta accertato il rispetto dei limiti presso i sopra citati recettori, viene garantito il rispetto dei limiti presso tutti gli edifici più distanti (ad esempio quelli definiti ad Ovest oltre la strada)”*;
 - l'effettuazione di una nuova campagna di misura, rimandando all'Allegato 1;
- al proposito si fa presente che:
- nell'All. 1 è dato atto di nuove fonometrie eseguite il 31.10.24 in PR1, PR2, PR3 (coincidenti con R1, R2, R3) e in PR4 (in corrispondenza di uno degli edifici a Ovest della ditta, posto tra la Lodovica e l'azienda);
 - a pag. 8 dell'All. 1 il tecnico dichiara che R4 *“è ubicato ad un piano di quota maggiore, cioè quello della strada, rispetto a R1 (anche se più distante), quindi risente fortemente anche del rumore dovuto al transito delle automobili sulla strada provinciale SP20 Via Ludovica”*;
 - a pag. 8 dell'All. 1 il tecnico dichiara che *“oltre la strada SP20 sono presenti altre abitazioni che non saranno tenute in considerazione poiché molto più lontane rispetto ai 4 recettori già individuati”* e che *“il rispetto dei limiti presso i Recettori R1-R2-R3-R4, garantirà il rispetto presso tutte le restanti strutture e/o abitazioni presenti”*; si evince quindi che per i recettori più a Ovest della Lodovica è dichiarato il rispetto dei limiti dei limiti di rumore;
 - si ritiene opportuno, per i recettori più a Ovest della Lodovica, verificare il rispetto dei limiti di rumore nelle condizioni di maggior impatto acustico in occasione del prossimo monitoraggio acustico, in quanto non sono stati oggetto di verifica nelle VIAC in riferimenti e sono a una quota maggiore rispetto alla ditta; per chiarezza si riporta la cartografia di pag. 14 della VIAC del 10.06.24, cerchiando in celeste l'area dei recettori sopradetti.



- non è esplicitato se vi siano altri recettori interessati significativamente dall'impatto acustico della ditta: sembra potersi evincere che non ve ne siano, si ritiene necessario chiarire;
- e) sulla necessità di valutare la rumorosità dell'attività e il rispetto dei limiti di rumore nelle sue condizioni di maggior impatto acustico con idonee misurazioni di rumore ambientale e residuo ai recettori significativamente interessati dalla sua rumorosità, comprese le relative abitazioni, comprendendo il rumore del vecchio impianto eventualmente ancora presente, il tecnico:
 - dichiara che *"nella data delle misurazioni del 29 Maggio 2024, il vecchio impianto non risultava presente all'interno del sito poiché già dismesso"*;
 - rimanda all'All. 1 per le nuove misurazioni ai recettori, dove dichiara:
 - l'esecuzione di una nuova campagna di misure il 31.10.24;
 - che *"in riferimento alle richieste di integrazione, e per meglio quantificare il rumore prodotto dalla ditta nelle condizioni di maggior impatto acustico ai recettori, si è optato per misurare il rumore residuo, ed il rumore ambientale in prossimità dei recettori più esposti"*, rimandando alla planimetria, allegata alla VIAC, per l'individuazione delle postazioni di misura;
 - gli esiti delle fonometrie di ambientale e residuo in PR1-PR4 nella tab.1 di pag. 7;
 - l'assenza di componenti tonali e impulsive penalizzanti in ogni misura;
 - che *"i livelli di rumore residuo, sono stati acquisiti [...] nella parte della giornata apparentemente meno gravosa dal punto di vista del traffico veicolare della Strada provinciale SP 20 Via Lodovica, e con rumore antropico ridotto"*;
 - che R1, R2, R3, R4 sono in classe V;
 - per il residuo e l'ambientale, che *"poiché non è stato consentito al tecnico di accedere all'interno dei recettori, il fonometro è stato posizionato in prossimità dello stesso ad almeno 1.5 metri dalla facciata più esposta dei recettori individuati"*;
 - che per il *"rumore ambientale si optato per ricreare la peggior condizione dal punto di vista del rumore, cioè massimizzando le lavorazioni all'interno delle aree di pertinenza della ditta Ecoterre SRL (Le misure di rumore ambientale comprendono anche l'aspetto relativo al rumore dei nastri trasportatori, lo scarico/caruci del materiale che alimenta gli impianti, la movimentazione dei cumuli mediante pala gommata, e tutti gli impianti accesi con escavatore in funzione)"*;
 - che *"le sorgenti di rumore mantenute attive durante le misurazioni sono"*:
 - pala gommata HL960A Hyundai;
 - escavatore HYUNDAI 210 NLKC-7 ROLEX;
 - transito di mezzo scarrabile 4 assi (generico);
 - impianto composto da unità di vagliatura su slitte CAMS UVS025, impianto di triturazione CAMS UTIM 1000 Lupetto-E, box decantatore CAMS BD11, frantumazione e riciclaggio CAMS;
 - che PR1 *"è il punto più esposto e più vicino alla ditta"*;
 - che *"dai calcoli si evince il rispetto sia del limite di emissione, sia il limite del limite di immissione e differenziale presso tutti i recettori individuati nelle condizioni di cui ai punti precedenti"*;
 - si fa presente che:
 - la pala gommata della VIAC del 11.11.24 è differente da quella della VIAC del 10.06.24 (ora è una HL 960 Hyunday, prima una Komatsu WA470), le altre sorgenti sono le stesse nelle due VIAC; non risulta motivato il cambio di mezzo, pertanto, è necessario chiarire la discrepanza tra le due VIAC;
 - considerato che, in generale, la sostituzione di sorgenti di rumore comporta un potenziale diverso impatto acustico, qualora la ditta intenda cambiare o aggiungere sorgenti rispetto a quelle sopra elencate, è necessario effettuare una nuova valutazione di impatto acustico;

- si riporta la seguente tabella con gli esiti delle fonometrie del 31.10.24:

Pt. di misura	Leq Ambientale [dB(A)]	Leq Residuo [dB(A)]	"Incremento differenziale" in esterno
PR1	59,4 58,8 (scen. D)	57,8	1,6 1,0 (scen. D)
PR2	55,1	51,9	3,2
PR3	59,9	58,8	1,1
PR4	62,5	61,9	0,6

al proposito si fa presente che:

- il tecnico valuta il rispetto dei limiti diurni di emissione (65 dB(A)) e assoluti di immissione (70 dB(A)) ai recettori: in effetti tutti i livelli di rumore ambientale misurati sono inferiori anche ai relativi limiti di emissione;
- pur non trattandosi di valutazione del differenziale in quanto è un limite che si applica solo all'interno delle abitazioni, se si osserva l'"incremento differenziale" delle misure effettuate in esterno, si nota che la maggior pressione dell'impianto rispetto alla rumorosità residua è in R2;
- nelle conclusioni il tecnico dichiara il rispetto del differenziale presso tutti i recettori, si fa presente che, in realtà, il differenziale è valutato solo in R4 che è una civile abitazione;
- considerato che il differenziale è valutato solo in R4, si fa presente che le valutazioni di rispetto del differenziale non possono essere limitate alle sole civili abitazioni, vanno estese anche agli altri recettori interessati significativamente dall'impatto acustico della ditta (come le attività nelle vicinanze); al proposito si richiamano la definizione di "*ambiente abitato*" di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della L. 447/95, le indicazioni di cui al pt. 4 del par. A.3.2 della DGRT n. 857/2013 relative ai recettori;
- considerato che le fonometrie sono state svolte ad un'altezza di 1,5 metri, ma non è detto se le abitazioni hanno solo il piano terra o più piani, che non è indicato se le valutazioni sono riferite anche alle facciate, ai piani più esposti e alti degli edifici: è necessario indicare i piani degli edifici, chiarire questi aspetti, effettuare la valutazione acustica e di rispetto dei limiti ivi applicabili;
- è necessario indicare la strumentazione usata per le fonometrie e fornire gli estremi dei certificati di taratura in corso di validità al momento dell'effettuazione delle stesse;
- considerato che i livelli sonori in R4 sono misurati in esterno e usati direttamente per valutare il differenziale a finestre aperte (non all'interno dell'edificio come necessario), si fa presente che i livelli di rumore residuo e ambientale misurati in esterno possono avere diverse attenuazioni in interno, in quanto possono variare le geometrie tra le sorgenti di rumore ambientale e il recettore, tra le sorgenti di rumore residuo e il recettore in relazione a diversi angoli di provenienza delle sorgenti di rumore rispetto all'affaccio delle finestre delle abitazioni; si ritiene pertanto necessario rivalutare il differenziale tenendo conto di quanto sopra (analoga considerazione per la valutazione del differenziale a finestre chiuse dove, peraltro, è stata applicata la stessa riduzione di 15 dB per "Rw finestra"); di tali osservazioni se ne dovrà tenere conto anche per la valutazione del differenziale presso gli altri recettori;
- sul fatto che i livelli di rumore residuo siano stati misurati "*nella parte della giornata apparentemente meno gravosa dal punto di vista del traffico veicolare*" e "*con rumore antropico ridotto*", considerato che le misure sono state svolte il 31.10.24 (ossia di giovedì), si ritiene necessario motivare l'affermazione in quanto, in realtà, le fonometrie di residuo sono state svolte tra le 10 e le 11 circa, l'orario dell'attività è 8-12, 13-17 dal lunedì al sabato, l'impatto del traffico può essere minore nell'orario dell'attività; si ritiene inoltre necessario verificare il rispetto dei limiti di rumore nelle condizioni di maggior impatto acustico presso tutti i recettori interessati significativamente dal rumore della ditta, con riferimento anche al residuo opportunamente rivalutato, in occasione del prossimo monitoraggio acustico;

- f) sulla necessità di chiarire se i livelli di rumore sono stati misurati nelle condizioni di maggior impatto acustico con riferimento all'ambientale e al residuo, il tecnico dichiara che *“i livelli equivalenti di rumore ambientale riportati nella tabella 17 e pag. 28 della Viac del 10/06/2024, sono stati condotti in condizione di massima attività al fine di ricreare la peggior condizione dal punto di vista acustico. Il rumore residuo, è stato misurato arrestando tutte le attività all'interno del sito”,* al proposito:
- si prende atto della dichiarazione sull'ambientale;
 - si prende atto che durante la fonometria di residuo le sorgenti della ditta erano spente, ma non si ritiene esaustiva la risposta in quanto non sono riportate le sorgenti responsabili del livello di rumore residuo misurato e non sono espresse valutazioni sulla possibile variabilità del residuo nel corso della giornata; considerato che tale residuo era stato misurato in P2, cioè in prossimità dell'impianto, che nella VIAC del 11.11.24 sono presentate nuove misurazioni di residuo ai recettori, non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti sulla misura di maggio 2024;
- g) sull'osservazione che il residuo era stato misurato in P2 e usato erroneamente tale e quale ai recettori, la necessità di conoscere il residuo in esterno, all'interno delle abitazioni, ai piani più alti, valutare se il residuo è costante o variabile nella giornata, se è il più basso (nel periodo di attività della ditta) o può essere inferiore in certi orari, la necessità di effettuare nuove valutazioni sul residuo ai recettori anche nelle condizioni di minor residuo, il tecnico dichiara di aver svolto nuove misurazioni a ottobre 2024 rimandando all'All. 1: si prende atto dell'effettuazione di nuove fonometrie nei pressi dei recettori, si rimanda al punto e) della presente istruttoria per le osservazioni, ricordando, in particolare, la necessità di una corretta valutazione del differenziale;
- h) sulla richiesta di valutare l'emissione dell'attività nel suo complesso e il rispetto dei relativi limiti anche ai recettori, il tecnico rimanda all'All. 1 dove l'emissione è valutata ai recettori;
- i) sulla necessità di valutare l'impatto acustico complessivo dei camion (carico / scarico, fermi col motore acceso, ecc.) nella pertinenza aziendale, il tecnico rimanda all'All. 1 dove è dato atto che durante le misurazioni di rumore ambientale:
- avveniva lo scarico / carico del materiale che alimenta gli impianti;
 - il *“transito di mezzo scarrabile 4 assi (generico)”*;
 - per lo scenario D (misurato presso R1): che *“il rumore ambientale di questa misura è stato generato dalla presenza di uno scarrabile 4 assi, mantenuto acceso sulla pesa, successivamente lo scarrabile ha eseguito la scarico del pezzame in prossimità delle aree dell'impianto. La pala gommata poi ha provveduto a caricare il cassone dello scarrabile, ed infine lo scarrabile si è spostato per uscire dal sito”*;
- considerato quanto sopra, si ritiene necessario chiarire se le operazioni di movimentazione, carico / scarico, ecc. avvengono un camion alla volta o se più mezzi possono operare contemporaneamente: nella seconda ipotesi è necessario valutare il rispetto dei limiti di rumore ai recettori nelle condizioni di maggior impatto acustico e di presenza contemporanea di più mezzi, in assenza di ulteriori valutazioni si ritiene che non possa operare più di un camion alla volta nel piazzale della ditta in quanto è stata valutata solo questa condizione;
- j) sulla necessità di valutare le componenti tonali e/o impulsive penalizzabili anche ai recettori, il tecnico rimanda all'All. 1 dove è detto che non sono presenti nelle misure di ottobre 2024;
- k) sulla necessità di considerare nei calcoli la direttività delle sorgenti sonore il tecnico rimanda all'All. 1, dove è stata abbandonata la stima dei livelli sonori calcolati a favore di misurazioni nei pressi dei recettori, si ritiene preferibile questo approccio;
- l) sulla necessità di valutare l'impatto acustico dei mezzi mobili (ad es. camion, mezzi scarrabili, pala gommata, escavatore) nelle condizioni di maggior impatto acustico ai recettori per tutte le lavorazioni, considerando la possibile operatività in aree diverse della ditta (comprese le aree di ampliamento) e la necessità di individuare cartograficamente tali aree, il tecnico rimanda all'All. 1 e alla planimetria allegata, si fa presente che:
- nella cartina tali aree non sono state individuate (c'è solo l'ubicazione del nuovo impianto);
 - nell'All. 1 è indicato che l'ambientale è stato misurato nelle condizioni di maggior impatto acustico, ma non dove operassero i mezzi;
 - si ritiene non sia stata fornita risposta, quindi è necessario fornirla;

- m) sulla necessità di motivare perché l'area dei nuovi impianti di frantumazione e vagliatura si dovrebbe comportare come una sorgente puntiforme dalla distanza di 3 metri, di considerare nei calcoli le dimensioni degli impianti, di applicare le equazioni di propagazione sonora per sorgenti estese, considerandone la direttività, il tecnico rimanda all'All. 1 dove è stata abbandonata la stima dei livelli sonori calcolati a favore di misurazioni nei pressi dei recettori, si ritiene preferibile questo approccio;
- n) sulla necessità di indicare le distanze ai cui sono stati misurati i livelli sonori della pala gommata, dell'escavatore, dei mezzi scarrabili in tutte le postazioni di misura, il tecnico dichiara che *"le misure indicate nella viac del 10/06/2024 sono state eseguite a circa 4 metri, sia dalla Pala Gommata, sia dall'escavatore cingolato. Mentre la misura del mezzo scarrabile è stata eseguita ad 1 metro dallo stesso"*: se ne prende atto, però non è stato risposto per le postazioni da P2 a P10, nella nuova VIAC i livelli sonori ai recettori non sono calcolati, ma misurati nei loro pressi;
- o) sull'osservazione che l'equazione per calcolare il livello emissivo L_2 al recettore R1 era usata in modo errato, il tecnico rimanda all'All. 1, dove i livelli sonori ai recettori non sono calcolati, ma misurati nei loro pressi, si ritiene preferibile questo approccio;
- p) sull'osservazione che l'equazione per calcolare il livello emissivo L_2 al recettore R2 era usata in modo errato, il tecnico rimanda all'All. 1, i livelli sonori ai recettori non sono calcolati, ma misurati nei loro pressi, si ritiene preferibile questo approccio;
- q) sulla necessità di misurare (o calcolare) i livelli sonori anche al recettore R3, il tecnico rimanda all'All. 1, i livelli sonori ai recettori non sono calcolati, ma misurati nei loro pressi, si ritiene preferibile questo approccio;
- r) sulla necessità di produrre una mappa con le sorgenti sonore della ditta (sorgenti fisse e aree di operatività delle sorgenti mobili), il tecnico rimanda alla planimetria allegata alla VIAC dove è presente l'impianto, ma non le aree di operatività sorgenti mobili; la risposta è quindi parziale, si ritiene necessario completare la planimetria;
- s) sulla necessità di fornire una mappa della zona per un raggio di almeno 200 metri oltre la ditta e comprendente le zone di potenziale influenza del suo impatto acustico, il tecnico rimanda alla planimetria allegata alla VIAC dove sono indicati i recettori da R1 a R4; si rimanda a quanto osservato sui recettori a Ovest della Lodovica (vedi pt. d della presente), è necessario inoltre chiarire se la mappa allegata alla VIAC comprende tutte le zone di potenziale influenza del suo impatto acustico;
- t) sulla necessità di valutare il traffico indotto dalla ditta, il tecnico fornisce una valutazione per uno scarrabile, ma non una stima dei mezzi in arrivo / partenza giornalieri come invece necessario, è quindi da effettuare la valutazione (a pag. 8 del PMA del 27.12.24 sono dichiarati 5 camion/h);
- u) sulla necessità di valutare l'impatto acustico delle opere di cantiere, il tecnico dichiara che *"le opere di cantiere (di minima entità) risultano già eseguite, pertanto non risulta possibile quantificare il loro impatto acustico"*: sembra che la VIAC non sia previsionale, ma una verifica ex post;
- v) sulla necessità di valutare l'impatto della ditta nel suo complesso nelle condizioni di maggior impatto acustico ai recettori, il tecnico dichiara che *"considerando quanto segnalato all'interno della presente richiesta di integrazioni, si rimanda ai calcoli e valutazioni presenti all'interno dell'Allegato 1 – Calcoli. Occorre precisare che in sede di trasmissione delle integrazioni richieste, verrà presentato all'Ente Richiedente, il piano di monitoraggio acustico"*, al proposito si fa presente che:
 - per il rimando all'All. 1 si vedano le osservazioni svolte ai precedenti punti;
 - sul piano di monitoraggio: è presente lo *"Studio preliminare ambientale Vegetazione e Habitat Piano di monitoraggio ambientale"* del 27.12.24, relativo a varie matrici con un cenno anche al rumore, la relazione verrà esaminata più avanti;
- w) come richiesto dalla DGRT n. 857/2013 è necessario che la VIAC sia firmata dal TCCA e dal Legale Rappresentante della ditta per le rispettive competenze (nella VIAC non è presente la firma, né il nominativo del Legale Rappresentante): è necessario procedere;
- x) è assente la dichiarazione del rispetto dei limiti (o delle modalità per rispettarli) da rendersi con le modalità del DPR n. 445/2000 da parte del Legale Rappresentante della ditta sulla base della documentazione predisposta da un TCCA; il documento è richiesto dalla DGRT n. 857/2013, è per-tanto necessario produrlo;

- y) considerato che la VIAC integrativa, di fatto, è su una verifica fonometrica, che non è nota l'ubicazione delle sorgenti mobili durante le fonometrie, che si ignora se esse stessero operando nell'area preesistente o anche in quella di ampliamento previsto, che non è fornita l'ubicazione delle aree di ampliamento con quelle di operatività delle sorgenti sonore della ditta, che non è noto se la verifica è solo sull'ante operam o già comprende il post operam, si ritiene necessario: chiarire quanto detto, effettuare valutazioni acustiche sullo stato post operam, anche in relazione a un possibile diverso impatto tra ante e post operam, valutare possibili soluzioni di localizzazione delle sorgenti sonore per minimizzare l'esposizione dei recettori;
- z) considerato tutto quanto sopra, il permanere di elementi di incertezza, da chiarire o integrare, la tipologia di attività con sorgenti di rumore impattanti, la presenza di abitazioni nei dintorni, l'effettuazione di lavorazioni all'aperto, la matrice rumore appare una componente potenzialmente significativa dell'impatto ambientale della ditta.

Si fa presente che al *"3.1 Punto 1 – Richiesta contributo Arpat"* della relazione *"Ampliamento dell'impianto di messa in riserva e di recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in Loc. Zinepri, nel Comune di Galliciano (LU) - procedura di verifica di assoggettabilità (D.lgs.152/2006, art.19; L.R. 10/2010, art.48) - Studio Preliminare Ambientale (Allegato IV bis, parte seconda del d.lgs. 152/2006; art. 48 comma 2 della l.r. 10/2010) - Integrazioni richieste con PEC del 15.10.24"*, datata dicembre 2024, è dichiarato che *"le integrazioni e i chiarimenti richiesti nel punto 1. Sono trattati negli specifici documenti per la trattazione di rumore, polveri e acque meteoriche dilavanti a cui si rimanda"*.

"Studio preliminare ambientale Vegetazione e Habitat Piano di monitoraggio ambientale"
(PMA) del 27.12.24 – matrice rumore

Nel PMA del 27.12.24:

- il tecnico dichiara che il documento è *"uno strumento metodologico che fornisce la reale misura dell'evoluzione dello stato dell'ambiente nelle varie fasi di attuazione dell'opera e consente ai soggetti interessati di individuare i segnali necessari per attivare azioni di mitigazione, per il rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema in generale"*; al proposito si ritiene che debba essere anche uno strumento per la ditta, in modo da attivarsi essa stessa per le azioni di mitigazione acustica eventualmente necessarie a seguito degli esiti dei monitoraggi acustici.
- il tecnico dichiara che *"tutte le attività di monitoraggio ambientale devono essere programmate e documentate nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) e devono essere finalizzate a:*
 - *Verificare lo scenario ambientale Ante operam per valutare l'impatto ambientale generato dall'opera in progetto;*
 - *Verificare le previsioni dell'impatto ambientale attraverso il monitoraggio dell'evoluzione dello scenario ambientale in analisi a seguito dell'attuazione del progetto quindi in corso d'opera e Post operam;*
 - *Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste per ridurre l'entità dell'impatto ambientale individuato;*
 - *Individuare eventuali impatti ambientali non previsti oppure di entità superiore rispetto a quanto prima definito"*.

Si auspica che questa metodica venga effettuata anche per la matrice rumore;

- per il monitoraggio ante operam: il tecnico rimanda *"alla relazione presentata ad integrazione della pratica originale redatta dal dott. Vittorio Bengasino"*, se ne dedurrebbe che la VIAC del 11.11.24 sia sull'ante operam;
- la stessa valutazione riportata tra virgolette al punto precedente è espressa per il monitoraggio in corso d'opera, allora non è chiaro se la VIAC del 11.11.24 sia relativa a fonometrie di verifica pre o post ampliamento: si ritiene necessario chiarire questo aspetto;
- per il monitoraggio post operam il tecnico dichiara che *"in fase di esercizio, saranno rilevati i parametri relativi alle emissioni acustiche per verificare che vengano rispettati i limiti previsti dalla legge"*: l'indicazione è generica, non sono state individuate, ad esempio, le postazioni di misura, la frequenza dei monitoraggi acustici proposti: più oltre verrà fornito un elenco di contenuti minimi che un piano di monitoraggio acustico di autocontrollo si ritiene debba contenere e valutare.

Si riporta l'osservazione della scorsa istruttoria sul piano di monitoraggio acustico da presentare da parte della ditta (vedi rif. a pag. 23-24 dello SPA dell'istruttoria di agosto scorso). *"In riferimento alle integrazioni richieste con la "Comunicazione degli esiti della verifica di completezza ed adeguatezza" ricevuta dalla Regione Toscana in data 17/07/2024, al punto 4 "dare riscontro alle prescrizioni individuate nel provvedimento di verifica di cui alla determinazione dirigenziale n. 2138 del 18.05.2015 della Provincia di Lucca (indicare le modalità con cui sono state ottemperate)"; comma a) dovrà essere presentato, contestualmente alla documentazione necessaria per l'attivazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13), un piano di monitoraggio, da concordare con il Dipartimento Arpat di Lucca, delle seguenti matrici ambientali: ambiente idrico, qualità dell'aria e clima acustico"*), nel capitolo *"Gestione impatto acustico ed emissioni sonore"* dello SPA, a pag. 26, è dichiarato che *"la dimostrazione del rispetto di tali limiti da parte dell'attività svolta dalla ditta Ecoterre S.r.l. è documentata dalla relazione di valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico abilitato ing. Vittorio Bengasino. La relazione tiene conto della variazione dell'impianto e dell'incremento dei quantitativi gestiti. Vedi 13Allegato_XIII_DEF_VIAC_ECOTERRE_SRL_2024_verifica livelli (già trasmesso)"*, ossia la VIAC del 10.06.24. La VIAC del 10.06.24 non è un piano di monitoraggio acustico (per quanto di conoscenza, non è stato concordato con Arpat alcun piano di monitoraggio acustico). Anche la VIAC del 11.11.24 non è un piano di monitoraggio acustico.

Si ritiene necessario che il piano di monitoraggio acustico da presentare, a titolo di esempio, debba almeno contenere, individuare, valutare:

- a. le sorgenti di rumore della ditta con la loro descrizione, gli orari, le modalità di funzionamento;
- b. i recettori interessati significativamente dall'impatto acustico della ditta;
- c. la classe acustica della ditta e dei recettori significativamente interessati dalla sua rumorosità con i relativi limiti da rispettare;
- d. le postazioni di misura dei monitoraggi acustici;
- e. i periodi di riferimento (diurno / notturno) in cui saranno effettuati i monitoraggi acustici;
- f. la previsione di misurazioni di rumore ambientale e residuo nei periodi di riferimento interessati dalla rumorosità della ditta da effettuarsi nelle postazioni di misura individuate;
- g. una planimetria della ditta, in scala opportuna, con l'individuazione delle sue sorgenti di rumore;
- h. una planimetria con i recettori significativamente interessati dal rumore della ditta con le postazioni di misura;
- i. la frequenza dei monitoraggi acustici proposti;
- j. con i monitoraggi è poi necessario che:
 - I. le fonometrie siano svolte nelle condizioni di maggior impatto acustico ai recettori (o ad essi rapportate in caso di impossibilità di accesso);
 - II. siano effettuate le relative valutazioni di rispetto dei limiti di rumore;
 - III. siano individuate le eventuali sorgenti della ditta con necessità di risanamento / efficientamento acustico con le conseguenti azioni di risanamento necessarie;
- k. per le fonometrie svolte sarà necessario, ad esempio:
 - I. effettuarle nelle condizioni più gravose ai recettori (sia con riferimento all'ambientale che al residuo);
 - II. indicare le condizioni di funzionamento di impianti e sorgenti di rumore, elencare le sorgenti di rumore attive e spente, valutare le eventuali variazioni di rumorosità, se la ditta opera in più modalità / regimi con variazioni dei livelli di rumore;
 - III. effettuarle nei periodi di riferimento interessati dall'impatto acustico dell'azienda;
 - IV. indicare le condizioni di eventuale apertura / chiusura di porte / portoni / finestre della ditta;
 - V. indicare l'altezza e la posizione dei punti di misura, mostrandone la posizione cartograficamente;
 - VI. valutare ed indicare la presenza / assenza di componenti tonali e/o impulsive penalizzabili;
 - VII. presentare i risultati conformemente all'allegato D del DM 16.03.98.

Gestione Acque Meteoriche

Nel contributo di ARPAT del 09/04/2024, prot n. 069424 per la matrice AMD e scarichi erano state richieste le seguenti integrazioni:

1. *chiarire se e come avviene la separazione di AMPP e AMSP o se è presente un trattamento in continuo*
2. *chiarire se l'impianto è a ciclo chiuso e rendere congruenti i documenti*
3. *riportare in planimetria l'eventuale punto di scarico*
4. *aggiornare la relazione sull'impianto di depurazione delle AMD (allegato 29) rendendolo specifico per l'impianto presente*
5. *chiarire perché per i rifiuti cod CER 170302 non è prevista una sedimentazione, ma solo un trattamento con disoleatore*

Nel documento "Allegato 1.1- AMD" vengono descritti gli impianti di trattamento delle AMD dell'area di stoccaggio dei rifiuti EER 17.03.02 e quello destinato a trattare le AMD dell'intera area operativa.

Per il primo impianto è previsto un pozzetto scolmatore per la separazione delle AMPP dalle AMSP e un trattamento di sedimentazione e disoleazione; per il trattamento delle AMD dell'area operativa è prevista una modifica al sistema presente inserendo un pozzetto scolmatore e all'interno della tricamerale un disoleatore.

Viene prevista una vasca di accumulo dell'acqua depurata dall'impianto dell'area operativa, destinata all'impianto di irrigazione per abbattimento polveri.

Per entrambi gli scarichi sono indicate le medesime coordinate del punto di scarico.

Si ritiene quindi che siano stati chiariti i punti 1 e 5 (separazione delle AMPP dalle AMSP, descrizione impianti di trattamento dei due punti di raccolta delle AMD), **rimangono però da aggiornare alcuni documenti:**

- dove i due reflui depurati si ricongiungono per arrivare al punto di scarico comune (stesse coordinate geografiche) riportandolo in planimetria
- SPA: dato che l'impianto descritto non è a ciclo chiuso, lo SPA deve essere aggiornato (come riportato nel contributo ns. prot n. 069424 del 09/04/2024

Infine nello STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE -integrazioni-, si legge

L'impresa, infatti, raccoglierà le AMPP considerate contaminate, come meglio descritto nella relazione (vedi 10Allegato_X_relazione_gestione_AMD; 11Allegato_XI_Tav_gestione_AMD; 12Allegato_XII_Rdp_scarico), e le reimmetterà nel ciclo produttivo entro 48h dall'evento atmosferico.
Considerato quanto sopra, possiamo stabilire che l'attività non produrrà scarichi di AMPP.

- aggiornare la relazione sull'impianto di depurazione delle AMD (allegato 29) rendendolo specifico per l'impianto presente

Emissioni in atmosfera.

Nel precedente contributo ARPAT erano stati richiesti alcuni chiarimenti e di aggiornare la valutazione delle emissioni di polveri alle LG ARPAT più recenti, pubblicate in Allegato 2 al PRQA 2018.

La ditta ha presentato una relazione dello studio di consulenza Progettoqualità rielaborando la valutazione delle emissioni diffuse di polveri associate alle attività di lavorazione e stoccaggio materiali inerti in cumuli secondo le linee guida più recenti

Il flusso emissivo risulterebbe inferiore al valore di riferimento specifico in funzione della distanza dei recettori e dei giorni lavorativi.

Se ne prende atto e si ritiene opportuno che siano inserite in forma prescrittiva le tecniche di abbattimento delle polveri proposte dalla ditta per gli specifici punti emissivi elencati nella tabella presente a pag. 1-2 della suddetta relazione (bagnatura o copertura/inscatolamento).

Si inoltre raccomanda di valutare anche l'eventuale applicazione delle seguenti tecniche e misure organizzative/gestionali per minimizzare l'emissione in particolari condizioni meteo climatiche:

- orientamento dei cumuli in modo da minimizzare la superficie esposta al vento
- innalzamento delle barriere al di sopra del colmo dei cumuli
- installazione di barriere frangivento per diminuire le velocità di impatto del vento
- programmazione delle attività in modo da evitare condizioni meteo avverse
- effettuazione di regolare manutenzione e pulizia dei macchinari (nastri, vagli, ecc.)
- adozione di procedure per minimizzare dispersione di polveri (minimizzazione altezze di caduta, limitazione velocità mezzi, pulizia delle strade, ecc.)

Si ricorda inoltre che **dovrà essere presentato e prescritto un piano di monitoraggio** anche per questa specifica componente ambientale

Lucca 19.02.2025

per il Responsabile del Settore Supporto tecnico
Dott. Alberto Tessa ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993